

*Articolo 2*

1. La cauzione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, quinto trattino, è svincolata per i quantitativi per i quali gli offerenti forniscono la prova che il prodotto:

- è stato trasformato in Portogallo entro il 30 settembre 1999, salvo casi di forza maggiore, oppure
- non è più atto al consumo umano o animale.

2. La prova della trasformazione dei cereali di cui al presente regolamento è fornita entro il 1° gennaio 2000 in conformità con le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3002/92. La trasformazione si ritiene effettuata se l'orzo è stato consegnato a un deposito di magazzinaggio in Portogallo.

3. Oltre alle diciture previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92, l'esemplare di controllo T 5 deve recare, nella casella 104, una o più delle seguenti diciture:

- Destinos a la transformación [Reglamento (CE) n° 935/1999]
- Til forarbejdning (forordning (EF) nr. 935/1999)
- Zur Verarbeitung bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 935/1999)
- Προορίζονται για μεταποίηση [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 935/1999]
- For processing (Regulation (EC) No 935/1999)
- Destinées à la transformation [règlement (CE) n° 935/1999]
- Destinate alla trasformazione [regolamento (CE) n. 935/1999]
- Bestemd om te worden verwerkt (Verordening (EG) nr. 935/1999)
- Para transformação [Regulamento (CE) n.º 935/1999]
- Tarkoitettu jalostukseen [Asetus (EY) N:o 935/1999]
- För bearbetning (förordning (EG) nr 935/1999).

*Articolo 3*

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 13 maggio 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1999.

2. Il termine di presentazione per l'ultima gara parziale scade il 27 maggio 1999.

3. Le offerte devono essere presentate all'organismo d'intervento portoghese:

Instituto Nacional de Intervenção de Garantia Agrícola  
Rua Fernando Curado Ribeiro 4G  
P-1600 Lisboa  
Tel.: : (351-1) 751 85 00  
Fax: (351-1) 751 86 00

*Articolo 4*

Subito dopo aver ricevuto la comunicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sesto trattino, il FEGA mette a disposizione degli aggiudicatari i quantitativi d'orzo attribuiti.

*Articolo 5*

L'organismo d'intervento portoghese trasferisce all'organismo d'intervento spagnolo, entro dieci giorni dalla riscossione, gli importi percepiti per le gare effettuate nel quadro del presente regolamento.

*Articolo 6*

Entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l'organismo d'intervento portoghese comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute.

*Articolo 7*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*